

proposta di legge n. 388

a iniziativa dei Consiglieri Natali, Bucciarelli, Ricci, Romagnoli

presentata in data 29 gennaio 2014

PERSONALE ASSEGNATO AI GRUPPI CONSILIARI

Signori Consiglieri,
con la presente legge la Regione Marche intende, in considerazione del breve periodo che ci separa dalla fine della legislatura, garantire la continuità nell'attività amministrativa dei gruppi consiliari.

L'articolo 1 equipara il personale comandato, come peraltro già accade per tutti gli altri aspetti giuridico-contabili, al personale regionale consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, peculiare e fiduciario, con personale di altre amministrazioni, ed assicura il corretto funzionamento dei gruppi, anche nei casi di modificazione degli stessi.

Art. 1

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari" in attuazione del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213), il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), sino al termine della IX Legislatura regionale, è sostituito dal seguente:

"9. Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 7, è composto da personale dipendente dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o da personale dipendente comandato da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001."